



COMUNE DI LONGARE

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI
AREE
DA DESTINARE
ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE***

**legge 18.03.1968 n. 337
T.U.L.P.S. artt. 68 – 69 – 80**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/05/2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI

Art. 1 – Definizione

Art. 2 - Determinazione delle aree comunali

Art. 3 – Modalità di concessione delle aree

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

Art. 5 - Domanda

Art. 6 - Comunicazione esito domande

Art. 7 – Obblighi del concessionario

Art. 8 - Assenze

Art. 9 - Gestione dell'attrazione - subconcessione

Art. 10 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti

Art. 11 - Responsabilità dei concessionari

Art. 12 - Sgombero dell'area

Art. 13 – Subingressi

TITOLO II - ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE TRADIZIONALI

Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti

Art. 15 – Criteri per formazione della graduatoria

Art. 16 – Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione

Art. 17 – Assegnazione spazi temporaneamente liberi nelle aree

TITOLO III - SPETTACOLI CIRCENSI

Art. 18 - Aree

Art. 19 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione

Art. 20 - Istruttoria della domanda

Art. 21 – Documentazione

Art. 22 - Criteri per l'assegnazione dell'area

Art. 23 - Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio

Art. 24 - Sgombero

Art. 25 – Disposizioni d'esercizio, igieniche di sicurezza

TITOLO IV - SANZIONI

Art. 26 - Sanzioni

Art. 27 - Divieto

Art. 28 - Rinvio ad altre norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI

Art. 1 – Definizione

Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, allestiti per un periodo di tempo predeterminato.

Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:

- in occasione di sagre - fiere - feste tradizionali (Titolo II);
- per installazione di circhi (Titolo III).

Art. 2 - Determinazione delle aree comunali

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi sono individuate dalla Giunta Comunale.

L'elenco delle aree disponibili è aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con apposita delibera di Giunta Comunale che disciplina il numero massimo di attrazioni che possono essere installate nelle aree pubbliche e le condizioni generali d'esercizio.

Possono essere utilizzate per spettacoli viaggianti anche aree private.

Art. 3 – Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

L'esercizio dell'attività, in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n.311 del 28/05/2001.

Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'attrazionista per l'esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell'attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda.

Art. 5 - Domanda

Chi intende ottenere in concessione un'area e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attrazione deve presentare domanda tramite SUAP/Impresainungiorno, specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:

- a) le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l'eventuale recapito;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;

- c) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
- d) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
- e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- f) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area;
- g) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- h) gli estremi del provvedimento rilasciato dal Comune di residenza;
- i) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le domande, in bollo, devono essere presentate al SUAP almeno 120 giorni prima della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa data se trattasi di circhi; per le sagre - fermo il termine iniziale di 365 giorni - devono essere presentate almeno 90 giorni prima della data di inizio attività.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore Commercio.

Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.

Art. 6 - Comunicazione esito domande

L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Il provvedimento negativo può essere oggetto di opposizione al Sindaco da parte dell'interessato.

L'opposizione al Sindaco deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del diniego. In tal caso fa fede la data della PEC, del timbro postale di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, o la data di deposito presso il protocollo del Comune.

Il Comune è tenuto a dar esito all'opposizione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 7 – Obblighi del concessionario

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) pagamento del Canone Unico Patrimoniale relativo al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti specificati Regolamenti;
- b) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- c) non cedere a terzi la concessione;
- d) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con provvedimenti comunali;
- e) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti;
- f) tenere ben esposta l'autorizzazione all'esercizio;
- g) rispettare la data di inizio e fine occupazione;
- h) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dagli uffici competenti;
- i) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- j) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
- k) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari, degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
- l) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze dell'area per carriaggi, carovane ed automezzi.

Art. 8 - Assenze

Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presenti perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione.

Art. 9 -Gestione dell'attrazione - subconcessione

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione, la concessione sarà revocata e, per l'attrazione oggetto di subconcessione, non sarà rilasciato alcun provvedimento concessorio.

Art.10- Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.

All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti con il provvedimento di cui al precedente art. 2, e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche.

I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

Art. 11 - Responsabilità dei concessionari

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 - Sgombero dell'area

Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste.

Art. 13 - Subingresso

In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dell'attrazione ceduta (il punteggio s'intende relativo all'anzianità di frequenza dell'attrazione alle singole manifestazioni). Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi 2 anni. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività o del ramo d'azienda; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.

TITOLO II
ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE -
FIERE - FESTE TRADIZIONALI

Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti

L'installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi può avvenire sulle aree pubbliche indicate nella deliberazione indicata al precedente art. 2.

Qualora l'installazione avvenga su aree private, potrà essere autorizzata in occasione di manifestazioni, fiere e feste tradizionali, previo assenso dell'organizzatore della manifestazione e del proprietario dell'area se diverso dall'organizzatore.

Art.15 – Criteri per formazione della graduatoria

Per le assegnazioni delle aree disponibili si segue la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di concessione per la medesima manifestazione **punti 40**;
- b) anzianità di appartenenza alla categoria per ogni anno (determinata dalla data di iscrizione dei richiedenti al REA) **punti 2**;
- c) anzianità di domanda: per ogni anno di domanda per la medesima attrazione e per la medesima manifestazione **punti 0,50**.

Ai fini della graduatoria di cui al comma 1, alla data di approvazione del presente regolamento sarà assegnato a ciascun operatore il punteggio acquisito fino al 2021 seguendo i criteri di cui alle lettere

- a) b). Il criterio di cui al punto c) formerà punteggio a decorrere dal 2022.

Art. 16 – Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione

In caso di istituzione di nuove sagre o manifestazioni in cui si svolga attività attrazionistica su aree pubbliche, l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta con i criteri di cui all'art.15.

Art. 17– Assegnazione spazi temporaneamente liberi nelle aree

Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno delle aree individuate, l'Amministrazione Comunale, anche in relazione ai tempi a disposizione per l'istruttoria, potrà consentire l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di ulteriori attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, secondo il seguente criterio:

- ai richiedenti che abbiano attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera.

A parità dei requisiti di cui sopra si privilegia l'attrazione considerata novità; ad ulteriore parità si segue la graduatoria di cui al precedente articolo 15.

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità, dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità.

L'inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non dà luogo a diritti di installazione per l'anno successivo.

TITOLO III SPETTACOLI CIRCENSI

Art. 18 - Aree

L'Amministrazione Comunale, con atto formale di cui al precedente art. 2, determina le aree pubbliche disponibili per le attività circensi.

E' consentito lo svolgimento dell'attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse e dell'Amministrazione comunale.

Art.19 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione

La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare tramite SUAP/Impresainungiorno, nei termini stabiliti dall'art. 5, deve essere formalizzata utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.

Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale, numero di partita IVA;
- b) indirizzo di posta elettronica e numero telefonico;
- c) denominazione del circo;
- d) capienza massima di spettatori della struttura circense;
- e) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;
- f) superficie in mq dell'area che si intende occupare: il soggetto richiedente dovrà presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area e la relativa dimensione utilizzata, per lo svolgimento dell'attività circense, dall'area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la superficie, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.
- g) elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals, relativo all'anno solare precedente.

Art.20- Istruttoria della domanda

Il Comune l'accoglimento o meno della richiesta di concessione dell'area e invita l'interessato, se unico richiedente, o colui che è risultato assegnatario dell'area, in caso di più richiedenti, a presentare, non oltre 30 giorni prima dell'installazione del circo, la documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata solamente dopo l'acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

Art.21 – Documentazione

Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento dello spettacolo circense, i responsabili delle attività in oggetto, depositano presso gli uffici comunali la seguente documentazione:

- a) copia del pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
- b) copia del pagamento della pubblicità.

Art.22 - Criteri per l'assegnazione dell'area

Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata. L'area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 15 gg. compreso il montaggio e smontaggio delle strutture.

Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica.

In caso di due o più domande hanno comunque la precedenza, nell'ordine, i circhi che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente assunti nell'anno solare precedente, e a parità di requisiti il circo che è assente dal territorio comunale da più tempo. A parità di periodo di assenza, è data la precedenza al circo con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 23 - Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio

Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato, fermo restando il termine di 15 giorni indicato all'art 22.

La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.

Art. 24 - Sgombero

Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 25 – Disposizioni d'esercizio, igieniche di sicurezza

Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:

- a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta;
- b) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
- d) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
- e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali, che prevedono quanto segue:

- divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali: percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici inadatti alla specie;
- divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali;
- divieto di detenere animali in ambienti non igienici o in spazi angusti;
- obbligo di detenere gli animali in luoghi ove risultano protetti dalle intemperie;
- divieto di convivenza tra animali che risultino essere incompatibili;
- obbligo di provvedere a un buon nutrimento e idratazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denunciino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 26 - Sanzioni

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 7, lettere a, e c è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione.

Per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:

- per la prima volta, diffida;
- per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
- per la terza volta, espulsione dall'area concessa per l'edizione in corso.

Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa € 150,00 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

Art. 27 – Divieto

Il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale comporta l'impossibilità da parte dell'inottemperante di effettuare nuova domanda ai sensi del presente regolamento, per tutte le aree disponibili nel territorio comunale, fino all'assolvimento dell'obbligo predetto.

Art. 28 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.